



# PROVINCIA DI SASSARI

SETTORE VIII - AMBIENTE - AGRICOLTURA

## REGOLAMENTO DEL COMITATO PROVINCIALE FAUNISTICO

APPROVATO DALLA C.P. *del*

N. *27* DEL *27/06/06* (ELABORATO N. \_\_\_\_\_)

IL DIRIGENTE PROPONENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

*[Signature]*

IL DIRIGENTE PROPONENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti stabiliti dalle leggi e dallo Statuto, l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato Provinciale Faunistico istituito ai sensi dell'art.15 della L.R. n.23 del 29.07.1998.
2. Ai sensi della L.R. n.27/1987 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina, inoltre, la materia della liquidazione del trattamento economico e del rimborso delle spese effettive, sostenute dai Componenti del Comitato in ragione dell'espletamento del mandato.

**ART. 2 - ADOZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio in seduta pubblica e con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Provincia.

**ART.3 - COMPOSIZIONE DEL COMITATO**

1. Il Comitato Provinciale Faunistico è composto:
  - a. Dall'Assessore Provinciale competente per materia, o un suo delegato, scelto anche tra soggetti esterni al Comitato, che lo Presiede;
  - b. Da un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni venatorie riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia;
  - c. Da un rappresentante designato da ciascuna delle tre associazioni naturalistiche e di tutela degli animali riconosciute, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia;
  - d. Da un rappresentante designato da ciascuna delle quattro organizzazioni professionali agricole, maggiormente rappresentative, operanti nella Provincia;
  - e. Da un responsabile dei Servizi Veterinari delle Aziende USL della Provincia;
  - f. Da due esperti in materia di fauna selvatica e di pianificazione venatoria eletti dal Consiglio Provinciale con voto limitato a uno;
  - g. Dai coordinatori degli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale ricompresi nella Provincia.

**ART.4 - MODALITÀ DI INDIVIDUAZIONE DEI COMPONENTI**

1. Presso il Settore competente per materia è istituito l'Ufficio Comitato Faunistico, con funzioni di supporto ed assistenza ai Componenti del Comitato nell'espletamento del loro mandato e di verbalizzazione delle sedute.
2. L'Ufficio è composto da dipendenti dell'Amministrazione Provinciale.
3. Per l'individuazione dei nominativi dei componenti del Comitato, l'Ufficio provvede a richiedere, con raccomandata RR, a tutte le Associazioni Venatorie, Naturalistiche e di Tutela degli Animali, alle Organizzazioni Professionali Agricole ed agli Enti Pubblici di cui alle lett. e) e g) del precedente articolo 3, operanti sul territorio provinciale la consistenza numerica degli iscritti, per l'esercizio di attività venatoria, a livello provinciale (eccezion fatta per gli Enti Pubblici) ed il nominativo del soggetto che si intende designare quale componente del Comitato.
4. In caso di mancato riscontro nel termine di 30 (trenta) giorni dall'invio della richiesta, l'Associazione o l'Organizzazione si intenderà automaticamente esclusa dal Comitato.
5. L'Ufficio provvederà, entro i successivi 30 (trenta) giorni, alla stesura dell'elenco delle Associazioni e Organizzazioni di cui è pervenuta risposta e lo stesso verrà comunicato con lettera a tutti gli organismi contattati, i quali, nel termine di 15 giorni, potranno proporre eventuali modifiche o contestazioni.
6. In caso di controversie in ordine alla effettiva consistenza numerica degli iscritti, l'Ufficio provvederà a richiedere copia degli elenchi completi del numero di porto d'armi (con cancellazione del nominativo), debitamente autenticata e conformizzata dal legale rappresentante dell'Associazione o Organizzazione interessata.
7. I nominativi dei responsabili di cui alle lettere e) e g) del precedente articolo, dovrà risultare da atto scritto di nomina firmato dal legale rappresentante dell'Ente di appartenenza.
8. Nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle risposte, in assenza di contestazioni, l'Ufficio provvederà a formulare proposta di decreto per il Presidente della Giunta provinciale per l'istituzione del Comitato Provinciale Faunistico.
9. Il procedimento di cui ai commi precedenti viene ripetuto dopo ogni decadenza del Comitato e l'Ufficio Comitato Faunistico dà inizio alla relativa procedura in coincidenza con l'indizione dei comizi elettorali.

IL DIRIGENTE PROPONENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

#### ART. 5 – NOMINA DEL COMITATO E DURATA

1. Il Comitato Provinciale Faunistico è nominato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale ed ha sede presso l'Amministrazione Provinciale.
2. I componenti del Comitato decadono dalla carica in coincidenza con i rinnovi del Consiglio Provinciale, e cioè in coincidenza con la data fissata per le elezioni dello stesso. Successivamente a tale momento il Comitato non potrà più essere convocato e le eventuali deliberazioni adottate verranno considerate nulle.

#### ART. 6 – CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Comitato è di competenza del Presidente o del suo delegato.
2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora in cui avverrà la seduta nonché l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.
3. L'ordine del giorno viene pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia e consegnato ad ogni componente almeno cinque giorni prima della data della seduta. In tale termine sono inclusi anche i giorni festivi.
4. La consegna viene normalmente effettuata con lettera raccomandata RR, ma può essere effettuata anche tramite telegramma o a mezzo fax.
5. Il Presidente, o suo delegato, può convocare il Comitato, per motivi di urgenza che devono essere esplicitamente indicati nell'avviso di convocazione, con un preavviso ai componenti non inferiore a 48 ore.
6. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il componente del Comitato partecipa alla seduta.

#### ART. 7 – ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Comitato ne costituisce l'ordine del giorno.
2. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai componenti di individuarne con certezza l'oggetto.
3. L'ordine del giorno è inserito o allegato all'avviso di convocazione.
4. Gli argomenti vengono inseriti in un unico ordine del giorno con numerazione progressiva.

#### ART. 8 – PUBBLICITÀ E VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Comitato sono pubbliche.
2. Le sedute del Comitato sono valide, in sede di prima convocazione, se è presente la metà dei componenti.
3. In seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti assegnati.
4. Per le sedute di seconda convocazione non occorre un nuovo avviso allorché quello di prima convocazione indichi anche il giorno della seconda per il caso che dovesse rendersi necessario, altrimenti il nuovo avviso deve essere recapitato almeno 24 ore prima di quella stabilita per la riunione.
5. La seconda convocazione deve essere indetta con le stesse modalità indicate per la prima.
6. Si intende per seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente nella quale mancò il numero legale.
7. Il Comitato può essere riunito in seconda convocazione non prima di 24 ore dopo la prima convocazione.

#### ART. 9 – DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI

1. Almeno 24 ore prima della seduta dovranno essere depositati presso l'Ufficio Comitato Faunistico, al fine della consultazione, tutti gli atti riguardanti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. Tutti gli atti sono consultabili, nelle ore d'ufficio, da tutti gli interessati.
3. Gli stessi atti devono essere, comunque, tenuti a disposizione dei componenti del Comitato durante le sedute.
4. Qualora la richiesta non sia effettuata a solo scopo emulativo, copia di ciascun atto può essere fornita ai componenti il Comitato che ne facciano richiesta.

#### ART. 10 – PRESENZA ALLE SEDUTE E ADEMPIMENTI PRELIMINARI

1. Il componente del Comitato è tenuto a partecipare a tutte le sedute.

AL DIRIGENTE PROPONENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



2. Il Presidente, avuta comunicazione dell'assenza giustificata di un componente, ne da comunicazione al Comitato.
3. I componenti che non intervengono a tre sedute del Comitato consecutive senza giustificato motivo, ritenuto tale dal Comitato stesso, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Comitato.
4. La decadenza è pronunciata dal Comitato su proposta del Presidente, o di un componente, nella prima seduta successiva a quella dell'ultima assenza e comunicata all'Ufficio Comitato Faunistico che provvede alla predisposizione della proposta di deliberazione della Giunta Provinciale per la sostituzione.
5. Quanto previsto al comma precedente non si applica per i coordinatori degli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale componenti il Comitato, per i quali si provvederà alla segnalazione delle assenze ingiustificate all'Ente di appartenenza affinché provveda al richiamo degli stessi al corretto esercizio dei doveri di istituto.
6. All'inizio di ogni seduta del Comitato provinciale Faunistico, gli addetti alla segreteria dello stesso, provvedono a far firmare i componenti su apposito modulo recante la data ed il numero progressivo della seduta.
7. In caso di mancanza del numero legale si redige verbale nel quale risultino i nomi dei componenti presenti e i nomi di quelli assenti, giustificati e non giustificati.
8. Trascorsa un'ora da quella di convocazione senza che sia raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara deserta la seduta facendone redigere apposito verbale.
9. La seduta è quindi rinviata alla data di seconda convocazione, nel caso questa sia stabilita nell'avviso della prima.
10. Diversamente il Comitato deve essere riconvocato, in seconda convocazione, non oltre i 15 giorni successivi.
11. Durante la seduta il presidente non ha l'obbligo di verificare il numero legale se non quando sia richiesto da un componente e comunque prima che si proceda a votazione.
12. Lo scioglimento della seduta è dichiarato dal Presidente.
13. Su richiesta dei componenti, il segretario potrà rilasciare apposito attestato di partecipazione.
14. Mancando il numero legale per la validità della seduta del Comitato, ai componenti presenti spetta comunque l'indennità di presenza ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute nei modi e forme previsti dal presente Regolamento.

#### ART. 11 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Comitato sono presiedute dall'Assessore competente per materia, ai sensi dell'art.14 della L.R. n.23/1998.
2. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituisce il Vicepresidente nominato dall'Assessore o suo delegato.
3. In assenza di nomina del Vicepresidente, la sostituzione del Presidente è affidata al più anziano dei Coordinatori degli Ispettorati Ripartimentali del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale e, in caso di assenza anche di questi ultimi al più anziano dei responsabili dei Servizi Veterinari delle Aziende USL.
4. Il Presidente di seduta dirige i lavori del Comitato, concede la parola, giudica sulla ricevibilità dei testi presentati, annuncia il risultato delle votazioni, assicura l'ordine e la regolarità delle sedute e, in questo ambito, può sospendere o sciogliere la seduta e ordinare che sia espulso chiunque disturbi lo svolgimento della seduta.

#### ART. 12 - VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Il verbale delle sedute, oltre all'indicazione dei componenti presenti e di quelli assenti, deve contenere un sunto dei punti principali della discussione, il nome di coloro che vi presero parte, il numero dei voti favorevoli e il numero dei voti contrari a ciascuna proposta. Deve inoltre far menzione della forma della votazione e dei componenti astenuti.
2. Nel processo verbale deve essere indicato il testo integrale della parte dispositiva della deliberazione, nonché il numero dei voti favorevoli, numero e nominativo dei componenti contrari e astenuti su ogni proposta.
3. I processi verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dall'addetto all'Ufficio Comitato Faunistico che partecipa alla seduta con funzioni di segretario verbalizzante.
4. E' compito del segretario verbalizzante procedere alla lettura del processo verbale della seduta precedente.
5. Ai componenti non è consentito prendere la parola sul processo verbale per rinnovare la discussione sugli oggetti che vi sono riportati; essi possono soltanto proporre rettifiche per chiarire o modificare le indicazioni riportate nel verbale.

IL DIRIGENTE PROPONENTE

IL SEGRETARIO GENERALE



6. Il componente che intende far risultare la motivazione del voto, può farla la formulazione.
7. Il verbale viene depositato presso l'Ufficio Comitato Faunistico prima della seduta in cui sarà sottoposto ad approvazione.
8. Ciascun componente può chiedere che si proceda alla lettura integrale della parte del verbale che allo stesso interessa o per la quale si richiedono modifiche o rettificazioni.
9. Ultimata la lettura, ove nessuno presenti osservazioni relative al verbale, lo stesso si intende approvato all'unanimità.
10. Le delibere assunte dal Comitato vengono, a cura dell'Ufficio Comitato Faunistico, trasmesse per opportuna conoscenza al Presidente della Provincia, alla Giunta Provinciale ed alla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Difesa Ambiente.

#### ART. 13 – INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

1. Nessun argomento può essere trattato in seduta se non iscritto all'ordine del giorno.
2. Tuttavia, prima dell'inizio della trattazione dell'ordine del giorno, ciascun componente può chiedere che venga seguito un diverso ordine di trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. Sulla richiesta decide il Comitato a maggioranza dei presenti.
3. E' inoltre consentito, su richiesta dei componenti, inserire all'ordine del giorno proposte o argomenti non previsti. Sulla richiesta decide il Comitato all'unanimità.

#### ART. 14 – VOTAZIONI

1. Le votazioni sono effettuate a voto palese, eccezion fatta per quelle per le quali la legge, lo Statuto ed i Regolamenti della Provincia prevedano espressamente un voto segreto.
2. Le deliberazioni sono valide quando a favore vota la maggioranza dei partecipanti alla votazione, salvo diversa maggioranza prevista dalla legge.
3. Nelle votazioni a voto palese, i componenti astenuti si computano nel numero dei presenti, ma non nel numero dei votanti.
4. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente
5. Le votazioni avvengono di norma per alzata di mano o per appello nominale.
6. Le proposte respinte non possono essere ripresentate nella stessa sessione.

#### ART. 15 – COMPETENZE DEL COMITATO

1. Il Comitato Provinciale Faunistico è un organo tecnico – consultivo della Provincia e assume le iniziative attinenti alla pianificazione ed alla disciplina dell'attività faunistico – venatoria nel territorio provinciale.
2. Ai sensi dell'art. 13 della L.R. n.23/1998, il Comitato svolge i seguenti compiti:
  - a. formula proposte in ordine alla pianificazione faunistico – venatoria provinciale;
  - b. formula proposte per l'istituzione di oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e di zone temporanee di ripopolamento e di cattura, nonché di zone pubbliche o private per l'allevamento della fauna selvatica a scopo di studio e ripopolamento;
  - c. formulano proposte in ordine all'immissione di idonee specie selvatiche;
  - d. formulano proposte per l'istituzione di zone per l'addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale;
  - e. rendono pareri su ogni altra questione che venga loro sottoposta da parte dei competenti organi provinciali.

#### ART. 16 - TRATTAMENTO ECONOMICO E RIMBORSO SPESE

1. Per la partecipazione alle riunioni del Comitato, spetta ai componenti il trattamento economico stabilito dalla L.R. n.27/1987 e successive modifiche ed integrazioni. Detto trattamento non spetta all'Assessore competente che presiede le sedute.
2. La corresponsione del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Comitato, comporta la presenza ai lavori del Comitato stesso per almeno un'ora o per tutto il tempo di svolgimento qualora la durata complessiva della riunione risulti inferiore a tale limite temporale.
3. Spetta altresì il rimborso delle spese effettive sostenute dal componente, individuate come segue:
  - ◊ Spese di viaggio (mezzi di linea ordinari) ovvero indennità chilometrica in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina super vigente al momento del viaggio, qualora questo venga effettuato con auto di proprietà del componente;
  - ◊ Indennità di trasferta nella misura giornaliera prevista per i coordinatori dalla normativa regionale vigente.

AL DIRIGENTE PROPONENTE



IL SEGRETARIO GENERALE

4. Tutte le spese sostenute ed ammissibili a rimborso debbono essere debitamente documentate e quietanzate.
5. Le autovetture di proprietà dei componenti il Comitato debbono essere assicurate a norma di legge ed il loro uso non implica qualsivoglia responsabilità a carico della Provincia.
6. Al termine di ciascun incarico e non oltre 30 giorni dalla riunione del Comitato per la quale si è sostenuta la spesa, il componente è tenuto a presentare il rendiconto delle spese sostenute, corredato dei documenti giustificativi.
7. Le assenze dal servizio per la partecipazione alle riunioni del Comitato, determinano il diritto del componente a fruire del permesso retribuito di cui all'art.79, comma 3, del T.U. degli EE.LL.
8. Il trattamento economico di cui al comma 1 del presente articolo spetta altresì al segretario verbalizzante.

#### ART.17 - ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI E DI RINVIO

1. Il presente Regolamento entra in vigore e sarà immediatamente esecutivo dopo l'approvazione dei competenti organi di controllo e dopo la prescritta ripubblicazione all'Albo Pretorio.
2. Le disposizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento saranno applicabili a tutti i rinnovi del Comitato nella sua interezza e, salvo verifica della compatibilità delle disposizioni, a tutti i casi in cui si renda necessario provvedere alla sostituzione di taluno dei componenti il Comitato.
3. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento si applica la normativa in vigore relativa alla protezione e tutela fauna ed all'esercizio della caccia.

## INDICE

Art.1	- Oggetto del Regolamento	pag. 2
Art.2	- Adozione e modifica del Regolamento	pag. 2
Art.3	- Composizione del Comitato	pag. 2
Art.4	- Modalità di individuazione dei componenti	pag. 2
Art.5	- Nomina del Comitato e durata	pag. 3
Art.6	- Convocazione	pag. 3
Art.7	- Ordine del giorno	pag. 3
Art.8	- Pubblicità e validità delle sedute	pag. 3
Art.9	- Deposito di atti e documenti	pag. 3
Art.10	- Presenza alle sedute e adempimenti preliminari	pag. 3
Art.11	- Presidenza delle sedute	pag. 4
Art.12	- Verbalizzazione delle sedute	pag. 4
Art.13	- Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno	pag. 5
Art.14	- Votazioni	pag. 5
Art.15	- Competenza del Comitato	pag. 5
Art.16	- Trattamento economico e rimborso spese	pag. 5
Art.17	- Entrata in vigore e norme finali e di rinvio	pag. 6
Indice		pag. 7

APPROVATO DALLA C.P./G.P.  
N. 37 DEL 27/06/06 (ELABORATO N. \_\_\_\_\_)  
IL DIRIGENTE PROPONENTE \_\_\_\_\_  
IL SEGRETARIO GENERALE \_\_\_\_\_

